



Segreterie Nazionali

Roma, 07/05/2023

Spettabile ITALO NTV S.p.A.

Chief Executive Officer
Ing. Gianbattista LA ROCCA

Responsabile Risorse Umane
Dott. Gabriele Cerratti

Responsabile Relazioni Industriali
Dott.ssa Paola Perinu

p.c. Commissione di Garanzia Scioperi
Osservatorio Nazionale Conflitti Sindacali

OGGETTO: Risposta a nota Italo Ntv su norme tecniche sciopero 14 Maggio 2023

Con la presente si contesta e si respinge totalmente la nota pervenuta in data odierna da Italo S.p.A. relativamente alle norme di attuazione dello sciopero proclamato per il prossimo 14 Maggio 2023 in quanto i suoi contenuti non risultano aderenti alla Legge 146/90 e s.m.i. e sono gravemente lesivi del diritto di sciopero.

Nello specifico relativamente:

Al punto 2.1, non essendo stato sottoscritto alcun accordo per i servizi minimi essenziali, Italo ha la facoltà di garantire i servizi, nella misura massima prevista dalla Legge 146/90, pertanto è libera decisione dell'azienda includere in tale elenco i treni che arrivino a destino oltre un'ora dall'inizio dello sciopero. Ad oggi tale elenco non è a conoscenza delle OO.SS., per tale motivo nel momento in cui i treni in corso di viaggio non rientrassero tra quelli che Italo intende includere tra quelli da garantire le scriventi hanno, correttamente, comunicato ai lavoratori le modalità comportamentali da adottare in tali casi. Indubbiamente Italo non può chiedere che, oltre alla misura massima dei treni da garantire, i lavoratori abbiano l'obbligo di assicurare l'arrivo dei treni in corso di viaggio in quanto tale previsione violerebbe la previsione di Legge. Piuttosto, è opportuno evidenziare che ITALO, anziché stilare anticipatamente una lista di treni garantiti predefinita, funzionale per l'utenza a programmare in anticipo i propri spostamenti anche tramite altri vettori a disposizione, rimodula i servizi essenziali secondo criteri arbitrari, la cui esclusiva finalità pare essere determinata da convenienze aziendali tra cui quella della gestione degli scioperanti.

- ai punti 3.1 e 3.3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 compete alle aziende e non certamente ai lavoratori organizzare e garantire la pronta ripresa del servizio. Su tale aspetto è ripetutamente intervenuta anche la Commissione di Garanzia vedasi a mero esempio l'art. 5 della Deliberazione n. 17/30 del 16 febbraio 2017 - G.U. n. 64 del 17 marzo 2017, oltre che è stato tema di discussione anche in occasione dell'audizione con la commissione di garanzia. La quale, tra l'altro, ha fermamente chiarito che la delibera a cui italo, fino ad oggi, fa riferimento per la definizione dei treni garantiti è superata, perché valida solo in quella specifica situazione.

Aggiungiamo inoltre che su quanto da voi contestato esiste consolidata giurisprudenza anche nei confronti di Italo che nella fattispecie ha annullato tutte le sanzioni disciplinari nei confronti di lavoratori che non si erano presentati nella località in cui il treno avrebbe dovuto riprendere la corsa al termine dello sciopero.

• Al punto 3.1 il lavoratore che aderisce allo sciopero per l'intera durata del proprio turno o per una parte di esso subisce la totale o proporzionale trattenuta della retribuzione. Per tale motivo, in caso di parziale adesione il periodo di sciopero concorre a determinare il limite della prestazione massima giornaliera mentre in caso in cui il turno sia completamente all'interno del periodo di sciopero l'adesione è da considerarsi sostitutiva della prestazione giornaliera. Nel caso di parziale adesione allo sciopero la trattenuta della retribuzione deve essere proporzionale al periodo della prestazione non resa e quindi inferiore a quella della normale giornata di lavoro.

• Al punto 4 il servizio di vendita, a differenza del personale di Assistenza/Informazioni, non rientra nei servizi connessi con la circolazione dei treni e per tale motivo non è assoggettato ad alcune norme tra cui quella di garantire i servizi minimi indispensabili. Ne consegue che il personale di assistenza comandato a svolgere tale attività se aderente allo sciopero può rifiutarsi di emettere biglietti in quanto tale lavorazione non rientra nelle attività da garantire previste dalla Legge 146/90. Su tale aspetto, oltre alla Delibera 03/129 del 09 Settembre 2003, la Commissione di Garanzia - vedasi nota prot. 0001129/TF del 24.01.2017 - ha ribadito che il personale delle biglietterie non rientra tra quello collegato con nesso di strumentalità alla circolazione dei treni e, per questo, tra le altre cose, non è assoggettato a garantire prestazioni indispensabili.

FILT-CGIL	FIT-CISL	UILTRASPORTI	UGL Ferrovieri	FAST Confasal	ORSA Trasporti
M.T. De Benedictis	G. Riccio	R. Napoleoni	E. Favetta	V. Multari	A. Pelle
					